

Repertorio n.140202

Raccolta n.11690

REGISTRATO A FIRENZE 2
11.05.06.2012
n. 2623
e 230

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemilaundici), il giorno 16 (sedici) del mese di marzo, in Firenze nel mio studio in Via della Cernaia n. 44.

Davanti a me Dottor Silvio Conte, Notaio in Firenze, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, rinunciando i comparenti con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,

sono comparsi:

- **ZANI FRANCESCO** nato a Bergamo il 6 febbraio 1949, residente a Bergamo, Via Giovanni Morelli n. 2, codice fiscale: ZNA FNC 49B06 A794C;
- **GIANNETTI PAOLA** nata a Firenze il 30 maggio 1960, residente a Firenze, Via Giovanni Sercambi n. 13, codice fiscale: GNN PLA 60E70 D612T;
- **MILANI MARIAGRAZIA** nata a Arezzo il 10 giugno 1952, residente a Firenze, Via Erta Canina n. 25, codice fiscale: MLN MGR 52H50 A309S;
- **RETTORI OMBRETTA** nata a Firenze il 3 maggio 1964, residente a Fiesole, Via Pettirosi n. 4/2, codice fiscale: RTT MRT 64E43 D612N;
- **FERRANDI ROSSELLA** nata a Firenze il 25 settembre 1954, residente a Firenze, Viale Giovanni Amendola n. 38, codice fiscale: FRR RSL 54P65 D612L;

- ZANI ANNAMARIA nata a Bergamo il 6 maggio 1951, residente a Torre Boldone, Via Cecilia Manna n. 5, codice fiscale: ZNA NMR 51E46 A794G;

- ZANI GIOVANNI nato a Bergamo il 13 maggio 1954, residente a Firenze, Via Giovanni Sercambi n. 13, codice fiscale: ZNA GNN 54E13 A794P;

- FINOCCHI ANTONELLA nata a Cortona il 31 gennaio 1960, residente a Firenze, Via Cimabue n. 47, codice fiscale: FNC NNL 60A71 D077W.

Detti componenti, cittadini italiani, della identità personale dei quali io Notaio sono certo,

convergono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

I signori Zani Francesco, Giannetti Paola, Milani Mariagrazia, Rettori Ombretta, Ferrandi Rossella, Zani Annamaria, Zani Giovanni e Finocchi Antonella dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono un'associazione denominata:

"Associazione HOLI organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve "Associazione HOLI Onlus".

ARTICOLO 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di assistenza, di volontariato e di solidarietà sociale in genere, e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche e con diagnosi di "ritardo pervasivo dello sviluppo",

anche con promozioni e realizzazioni volte al reperimento fondi e materiali utili alle attività dell'associazione, ed anche con la gestione di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria con la gestione di servizi.

L'associazione si ispira a principi di salvaguardia e riconoscimento dei diritti della persona, di integrazione tra culture, di sviluppo di economie compatibili e solidali, e sempre con l'obiettivo del superamento della differenza e dell'inclusione dei soggetti diversamente abili nel tessuto sociale.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione di volontariato si può avvalere anche delle prestazioni dirette ed indirette dei propri aderenti.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha sede in Firenze, Via Giovanni Sercambi n. 13.

In merito alla sede dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, con una sua specifica deliberazione, può deciderne il trasferimento nell'ambito della Regione Toscana, nonché istituire sedi e sezioni in altre città della stessa Regione; può inoltre aderire anche ad altre associazioni o enti quando lo ritenga utile al conseguimento dei fini sociali.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a

principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione della compagine sociale alla vita dell'organizzazione stessa.

ARTICOLO 5

L'associazione è retta dallo statuto formato da numero 19 articoli quale risulta dal documento che firmato dalle parti e da me Notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, che dichiarano di conoscerlo bene, ed in conformità al dettato del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e della legge quadro sul volontariato n. 266 del 22 agosto 1991.

ARTICOLO 6

Sono aderenti dell'associazione:

- soci fondatori;
- soci dell'associazione;
- benemeriti dell'associazione;
- beneficiari dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.

Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro, le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associa-

zione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

ARTICOLO 7

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari,
- dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei conferimenti delle quote sociali annuali;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte dei nuovi aderenti e l'importo della quota associativa annuale.


L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 8

L'associazione è amministrata in conformità allo statuto allegato e con tutti i poteri in esso previsti da un Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette), compresi il presidente, il vice presidente e il tesoro-



riere.

I componenti del consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

I componenti procedono quindi alla nomina per il primo biennio dei componenti il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

Giannetti Paola, Presidente; Rettori Ombretta, Vice Presidente; Zani Giovanni, Tesoriere.

ARTICOLO 9

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso. Ad esso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione, sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato entro 10 (dieci) giorni.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua at-

tribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Al tesoriere compete la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la buona gestione dell'associazione.


ARTICOLO 10

Il collegio dei revisori dei conti, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, verificano periodicamente la consistenza patrimoniale dell'associazione e danno parere sui bilanci.

Al collegio dei revisori dei conti è affidata la sorveglianza patrimoniale dell'associazione; inoltre il collegio controfir-



ma il bilancio consuntivo che il consiglio direttivo deve presentare all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 11

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e dell'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, ove nominato, almeno 30 giorni prima della presentazione in Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno è convocato il consiglio direttivo per la predisposizione dell'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia-

no imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzamenti di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 12

Le spese del presente atto, sue accessorie e consequenziali, fanno carico all'associazione.

Questo atto scritto da persona di mia fiducia salvo quanto da me su undici pagine di tre fogli viene da me letto ai componenti che approvano e sottoscrivono alle ore diciassette e trenta.

F.TO FRANCESCO ZANI

F.TO PAOLA GIANNETTI

F.TO MARIAGRAZIA MILANI

F.TO OMBRETTA RETTORI

F.TO ROSSELLA FERRANDI

F.TO ANNAMARIA ZANI

F.TO GIOVANNI ZANI

F.TO FINOCCHI ANTONELLA

F.TO SILVIO CONTE NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor SILVIO CONTE Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Fi-

renze, Pistoia e Prato, che la presente copia composta da tre fogli e un allegato è conforme all'originale debitamente firmato, e si rilascia in carta *libera* per uso *CONFUTATO*.

Firenze, 11 APR. 2012